

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 19

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori SCHIFANI, TOMASSINI, ALBERTI CASELLATI, CANTONI, VEGAS, NOVI, PERA, ANTONIONE, AZZOLLINI, BIANCONI, BIONDI, BONFRISCO, DELL’UTRI, LUNARDI, MARINI Giulio, QUAGLIARIELLO, SACCONI, STANCA, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D’ALÌ, DI BARTOLOMEO, FAZZONE, FERRARA, FIRRARELLO, GABANA, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IZZO, LORUSSO, MALAN, MALVANO, MAURO, MORRA, NESSA, PALMA, PASTORE, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, REBUZZI, SANCIU, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, SELVA, STERPA, TADDEI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZANETTIN e ZICCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2008

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rischi sanitari legati alla «emergenza rifiuti» in Campania e sulle responsabilità connesse

ONOREVOLI SENATORI. – Il tema dei gravi rischi per la salute umana legati alle sostanze nocive rilasciate dai rifiuti solidi in alcune aree della Regione Campania è meritevole di tempestivo approfondimento con l’istituzione di una Commissione di inchiesta, nominata ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione. In realtà da alcuni anni questo problema è di interesse non solo nazionale ma è anche stato discusso in seno alla Commissione europea; nelle ultime settimane i risultati allarmanti di diversi studi epidemiologici sono diventati di pubblico dominio generando nelle popolazioni delle aree interessate dalla recente «emergenza rifiuti» notevoli al-

larmi e legittime richieste di sapere quali sono i rischi reali, se ci sono e quali sono le responsabilità delle istituzioni incaricate di tutelare la salute pubblica e quali gli eventuali provvedimenti di prevenzione. Il tema è ancora più delicato e grave se si considera che il problema dello smaltimento dei rifiuti e dei possibili rischi connessi riguarda tutta la popolazione italiana.

Nel 2004 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha commissionato uno studio epidemiologico *ad hoc* sulle conseguenze sanitarie dello smaltimento abusivo dei rifiuti in Campania ad un gruppo di specialisti composto

dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dal Centro europeo ambiente e salute, dall'Istituto superiore di sanità, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dall'Osservatorio epidemiologico della Campania e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I risultati che riguardano 196 comuni di due province sono stati resi di pubblico dominio e anche illustrati dall'ex Commissario Guido Bertolaso innanzi alla Commissione di inchiesta sul Servizio sanitario nazionale del Senato nel mese di giugno del 2007.

Questa analisi dei dati raccolti dal 1995 al 2002 ha consentito ai ricercatori di mettere in correlazione diretta i problemi osservati sulla salute pubblica con la mancata gestione del ciclo dei rifiuti urbani e con la presenza di discariche abusive, dove sono stati depositati enormi quantitativi di rifiuti industriali in grado di liberare sostanze pericolose e cancerogene come le diossine. In particolare è stato osservato un aumento del 9 per cento della mortalità maschile e del 12 per cento di quella femminile, nonché l'84 per cento in più dei tumori del polmone e dello stomaco, linfomi e sarcomi e malformazioni congenite.

Tali dati, pur non essendo esaustivi e potendo essere inficiati da distorsioni, fanno ri-

tenere che sia concreto il rischio per la salute umana per chi vive in alcune aree degradate della Campania sede di discariche abusive ma fanno emergere anche le potenziali responsabilità che le diverse autorità sanitarie (ASL), ambientali (ARPA) e amministrative potrebbero avere qualora i danni fossero attribuiti con certezza ad esposizioni ambientali o alimentari.

Una Commissione di inchiesta *ad hoc*, nominata ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, potrà attraverso sopralluoghi, acquisizione di documentazione e testimonianza raccogliere ed analizzare in tempi brevi i più recenti dati sanitari correlati alle esposizioni, le modalità di esposizione ai fattori di rischio per la salute umana (inquinamenti, alimenti, eccetera), i tipi di controlli sanitari e ambientali fin qui effettuati e i diversi gradi di responsabilità delle autorità locali investite istituzionalmente di questo problema.

L'attività della Commissione che viene qui proposta, composta da 20 Senatori, deve concludersi inderogabilmente entro sei mesi e non si sovrappone in alcun modo alla esistente Commissione sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, istituita con legge 10 aprile 1997, n. 97.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sui rischi sanitari legati alla «emergenza rifiuti» in Campania e sulle responsabilità connesse, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di:

a) raccogliere gli elementi conoscitivi relativi ai più recenti dati sanitari correlati alle esposizioni e alle modalità di esposizione ai fattori di rischio per la salute umana;

b) verificare tipologia, modalità e frequenza dei controlli sanitari e ambientali fino ad oggi effettuati;

c) accertare le eventuali responsabilità specifiche in ordine a questa problematica.

3. La Commissione raccoglie e ordina i dati sanitari esistenti, acquisisce relazioni tecniche, richiede dati e informazioni agli organi deputati alla raccolta dei dati ambientali e ai controlli sugli alimenti, interpella se necessario l'autorità giudiziaria e raccoglie le istanze dei comitati di cittadini.

4. Nell'ambito dei temi di indagine la Commissione può altresì acquisire informazioni personali nei limiti previsti dagli articoli 4 e 5 riguardo a:

a) dati sanitari dei pazienti con patologie associate alle sostanze nocive;

b) esami di laboratorio e strumentali;

c) controlli ambientali e su alimenti e bevande;

- d) statistiche ambientali e sanitarie;
- e) ordinanze dell'autorità pubblica;
- f) atti giudiziari;
- g) richieste di risarcimento dei danni.

Art. 2.

(Composizione e durata della Commissione)

1. La Commissione è composta dal Presidente e da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina del Presidente della Commissione e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

3. La Commissione dura in carica sei mesi e non è rinnovabile.

4. Al termine dei lavori presenta una relazione sulle risultanze emerse.

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione, si applica le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copia di atti e documenti relativi ad indagini e inchiesta parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce in ogni

caso il mantenimento dell'eventuale regime di segretezza.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado, addetti alla Commissione stessa, ed ogni altra persona che collabori con la Commissione, o compia, o concorra a compiere atti di inchiesta, sono obbligati al segreto per quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta, anche quando di tali materiali e di tali informazioni siano venuti a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione si avvale delle collaborazioni necessarie per l'espletamento delle sue funzioni.

Art. 7.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite in euro 50.000 per l'anno 2008, sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

